

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 7 - numero 1279 di martedì 05 luglio 2005

Nuove disposizioni per l'orario di lavoro dei marittimi

Entrano in vigore il 9 luglio 2005. Più tutele per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Pubblicità

Con il decreto legislativo del 27 maggio 2005, n.108, l'Italia recepisce la direttiva 1999/63/CE, sull'organizzazione dell'orario di lavoro dei lavoratori marittimi.

Il provvedimento, tra l'altro, modifica ed integra l'articolo 11 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271, fissando nuovi limiti dell'orario di lavoro o di quello di riposo a bordo delle navi, la ripartizione delle ore di riposo. L'orario normale si basa su una durata di 8 ore giornaliere.

Il Ministero del lavoro, tenuto conto dei principi generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, può autorizzare contratti collettivi che consentano di derogare a tali limiti.

Il ricorso a tali deroghe tuttavia deve essere contenuto; le deroghe debbono consentire la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o della concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata, o adibite a servizi portuali.

Il D.Lgs. 108/2005 prevede che gli appelli, le esercitazioni antincendio e di salvataggio e le esercitazioni prescritte da regolamenti e normative nazionali e da convenzioni internazionali sono svolte in maniera tale da ridurre al minimo il disturbo nei periodi di riposo del lavoratore e non provocare affaticamento.

Con l'entrata in vigore del nuovo provvedimento, a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana ed adibite a navigazione marittima, non potranno essere imbarcati lavoratori di età inferiore a 16 anni. Inoltre i lavoratori marittimi di età inferiore a 18 anni non devono svolgere la propria attività lavorativa a bordo in orario notturno, intendendo per "orario notturno" un periodo di almeno 9 ore consecutive, che comprenda in ogni caso l'intervallo dalle ore 24 alle ore 5 del mattino.

Nuove disposizioni sono introdotte relativamente alle ferie, al registro dell'orario di lavoro a bordo delle navi mercantili e alle visite di idoneità dei lavoratori marittimi all'imbarco.

Il provvedimento è consultabile in [Banca Dati](#).